



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Decreto rettorale, 3 dicembre 2010, n. 1280 - prot. n. 78116

Regolamento del Centro di Servizi di Microscopia Elettronica e Microanalisi "MEMA".

IL RETTORE

- VISTI gli artt. 12 comma 2 lett. e) e 4 comma 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- VISTO il Regolamento di Ateneo sulle Modalità di Costituzione e Funzionamento dei Centri di Servizio;
- VISTA la delibera del consiglio direttivo del Centro di Microscopia Elettronica e Microanalisi (MEMA) del 16 giugno 2010;
- VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 26 ottobre 2010,
- VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico del 10 novembre 2010;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2010;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Centro di Servizi di Microscopia Elettronica e Microanalisi "MEMA"

Articolo 1

Natura del Centro

1. Ai sensi dell'articolo 29 comma 1 dello Statuto, al fine di offrire, organizzare e migliorare i servizi di supporto continuativo allo svolgimento delle attività di ricerca e di gestione, è costituito il Centro di Servizi di Microscopia Elettronica e Microanalisi MEMA cui partecipano le seguenti unità amministrative dell'Ateneo:

- Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
- Dipartimento di Scienze della Terra
- Museo di Storia Naturale.

2. Possono entrare a far parte del Centro altre unità dell'Università degli Studi di Firenze che ne facciano motivata richiesta al Consiglio Direttivo.

Articolo 2

Finalità

1. Il Centro ha lo scopo di gestire ed utilizzare le seguenti attrezzature, rendendone disponibile l'utilizzazione per le unità partecipanti e per altre unità, in funzione delle loro esigenze, nonché per utenti ed amministrazioni esterne:



- microscopio elettronico a scansione ZEISS EVO MA15 corredato da sistema analitico OXFORD INCA 250
- Sistema di Metallizzazione JEOL JEE-4B
- Microscopio Elettronico a scansione PHILIPS 515 corredato da sistema analitico EDAX FALCON e da un sistema di analisi di immagine Sft
- Imaging System ADDA II
- Stampante multifunzione LANIER 5212
- Gruppo scambiatore per refrigerazione acqua.

Articolo 3 **Organi del Centro**

1. Sono organi del Centro:

- il Presidente
- il Consiglio Direttivo, in seguito denominato Consiglio
- il Direttore tecnico.

Articolo 4 **Il Presidente**

1. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore tra il personale docente di ruolo e ricercatore confermati afferente alle strutture che fanno parte del Centro, su proposta del Rettore, previa motivata indicazione del Consiglio del Centro, e approvazione del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

3. Il Presidente può nominare fra i membri del Consiglio del Centro un Vice Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

4. Un'indennità a favore del Presidente può essere determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 **Compiti del Presidente**

1. Il Presidente ha i seguenti compiti:

1. rappresenta il Centro e ne promuove le attività istituzionali;
2. è responsabile della gestione amministrativo-contabile del Centro secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio del Centro;
3. convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
4. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
5. presenta all'approvazione del Consiglio del Centro, tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio stesso, i progetti di bilancio annuale e pluriennale, e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;



6. presenta all'approvazione del Consiglio il conto consuntivo corredato da una relazione dei risultati ottenuti e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore;
7. è consegnatario dei beni mobili del Centro;
8. adotta atti di competenza del Consiglio che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
9. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle leggi vigenti.

2. Il Presidente assume le funzioni di Dirigente e responsabile dell'attività da svolgersi ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale durante il lavoro in applicazione della normativa statale vigente in materia.

Articolo 6

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio del Centro è costituito, oltre che dal Presidente, da professori di ruolo e da ricercatori in rappresentanza delle strutture coinvolte nei settori di attività del Centro, nella misura di 1 (una) unità di personale per struttura, nonché dal Direttore Tecnico, e dal Segretario Amministrativo.
2. Nel Consiglio è altresì assicurata la rappresentanza di 1 (una) unità di personale tecnico amministrativo in servizio presso il Centro, designata nel proprio seno dal personale in servizio presso il Centro, che decade nel momento in cui cessa di afferire al Centro.
3. Tutti i membri del Consiglio sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica un quadriennio, e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno per gli adempimenti previsti dallo Statuto, dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e dal presente regolamento, ovvero di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.
5. Al Consiglio del Centro si applicano le norme per il funzionamento degli organi previsti dall'articolo 41 dello Statuto, nonché le norme in tema di pubblicità e di accesso di cui all'articolo 4 bis dello Statuto.

Articolo 7

Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio:

1. delibera sugli aspetti generali politico-organizzativi e su quelli scientifico-didattici di pertinenza del Centro;
2. prospetta le esigenze di personale tecnico-amministrativo necessario al funzionamento del Centro;
3. fissa gli obiettivi generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Centro;
4. approva i bilanci del Centro secondo le norme dell'articolo 18 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
5. approva entro il 30 giugno le richieste di finanziamento ed il piano annuale e pluriennale di sviluppo;
6. delibera in materia di convenzioni e contratti in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti di ateneo, nel quadro delle finalità e degli obiettivi del Centro;
7. approva entro il 30 giugno la relazione prevista dall'articolo 17.1 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
8. esprime il proprio parere motivato sulla nomina del Direttore Tecnico del Centro;



9. approva, con la maggioranza di almeno 2/3 dei suoi membri, l'afferenza di nuove unità dell'Università degli Studi di Firenze che ne facciano motivata richiesta;
10. delibera tutte le iniziative che valgano a migliorare l'attività del Centro e si esprime in tutti i casi previsti dal presente regolamento ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere.

Articolo 8

Il Direttore Tecnico

1. Il Direttore Tecnico è nominato dal Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio del Centro, fra il personale di ruolo dell'Università di Firenze appartenente all'area tecnica in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico professionali specifici delle funzioni che gli vengono attribuite.
2. L'incarico di Direttore Tecnico è attribuito per la durata di quattro anni e può essere rinnovato.

Articolo 9

Compiti del Direttore Tecnico

1. Il Direttore Tecnico:

1. fa parte del Consiglio del Centro;
2. è responsabile del funzionamento tecnico del Centro e sovrintende, in conformità alle deliberazioni del Consiglio del Centro, ai relativi servizi;
3. coordina le attività del personale tecnico in servizio presso il Centro nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio;
4. ha la responsabilità degli impianti e laboratori del Centro o in uso al Centro;
5. propone l'aggiornamento tecnologico del Centro e collabora alla predisposizione del piano e dei programmi di sviluppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
6. promuove l'aggiornamento del personale tecnico in servizio presso il Centro, anche in coordinamento con le iniziative di formazione e di aggiornamento promosse nell'ambito dell'Ateneo.

Articolo 10

Personale

1. Al Centro afferisce il personale di ruolo delle varie aree funzionali necessario per il funzionamento del Centro stesso in conformità con i criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14.1 lettera d) dello Statuto.

Articolo 11

Gestione Amministrativo-Contabile

1. Il Centro è unità amministrativa con autonomia amministrativa, contabile e di spesa secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Firenze.
2. Il funzionamento del Centro è assicurato dalle quote di partecipazione delle unità amministrative afferenti al Centro e da contributi derivanti da convenzioni o a titolo di liberalità da enti pubblici o privati.

Articolo 12

Valutazione

1. Ogni anno il Centro invia al Nucleo di Valutazione, costituito ai sensi dell'articolo 30 bis dello Statuto, un rapporto sulla propria attività. Ogni tre anni il Nucleo predispone una dettagliata relazione sulle



funzionalità del Centro e la trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13
Disattivazione del Centro

1. Il Centro può essere disattivato quando:

- vengano meno o non si raggiungano le finalità e gli obiettivi posti a base della costituzione del Centro;
- vengano meno i presupposti di una organizzazione efficiente, efficace ed economica.

2. Al fine di verificare se sussistano le condizioni di cui al comma precedente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione si avvalgono delle relazioni trasmesse dal Nucleo di Valutazione in base all'articolo 12. La disattivazione del Centro avviene mediante decreto del Rettore, previa delibera conformi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Firenze, **3 dicembre 2010**

IL RETTORE
Prof. Alberto Tesi